Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Sabato, 12 marzo 1932 - ANNO X** — **Numero 60**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. [illegible].
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taiò, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 gennaio 1932, n. **140**.
Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra fra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 16 dicembre 1930.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini e alle condizioni previste dall'art. 16 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — SIRIANNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Le Président du Reich Allemand, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Considérant que, suivant un contrat en date du 27 avril, 9 mai 1899 entre le Gouvernement ottoman et la Société des Phares ottomans, cette société a construit aux frais du Gouvernement ottoman et ensuite entretenu pour le compte et aux frais dudit Gouvernement des feux sur les îles de Abou-Ail, Zébair et Djebel Teir, dans la mer Rouge, ainsi qu'à Moka;

Considérant qu'au cours de la guerre lesdites îles ont été occupées par les forces de Sa Majesté britannique, que les feux en ont été entretenus et surveillés par elles, et qu'en ce qui concerne le feu de Moka celui-ci a cessé d'être entretenu;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne, le 24 juillet 1923, la Turquie a renoncé à tous ses droits et titres sur les îles ci-dessus mentionnées, ainsi que sur le territoire de Moka, le sort de ces îles et territoire devant être réglé par les Parties intéressées;

Considérant qu'aucun arrangement en ce qui concerne le sort des îles ci-dessus mentionnées n'est intervenu entre les Parties intéressées et qu'il est désirable dans l'intérêt de la

navigation maritime d'assurer l'entretien des phares sur ces îles; et

Considérant qu'il est désirable, dans le cas où le feu de Moka ne serait pas rétabli, de faciliter la navigation aux abords de Moka par l'établissement d'un système d'éclairage distant d'au moins six milles du dernier îlot ou rocher côtier;

Considérant que les stipulations du contrat du 27 avril, 9 mai 1899 sont inapplicables aux conditions actuelles et qu'il est néanmoins désirable de voir la Société des Phares ottomans continuer, dans des conditions équitables, de s'occuper des feux dans la mer Rouge.

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

Le Président du Reich Allemand:

Son Excellence FREIHERR CONSTANTIN VON NEURATH, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Reich à Londres;

Le Président de la République Française:

Son Excellence M. A. DE FLEURIAU, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Londres;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD:

Le Très-Honorable ARTHUR HENDERSON, M. P., Son Principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence M. ANTONIO CHIARAMONTE BORDONARO, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Son Excellence M. TSUNEO MATSUDAIRA, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Londres; et

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

JONKHEER W. F. ROËLL, Chargé d'Affaires des Pays-Bas à Londres;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

PARTIE I.

Régime provisoire.

Art. 1er.

En attendant l'établissement du régime prévu dans la Partie II de la présente Convention, les Hautes Parties contractantes déclarent accepter le contrat passé le 29 novembre 1930 entre le Président du Board of Trade à Londres et la Société des Phares ottomans concernant l'entretien des feux dans la mer Rouge, contrat dont une copie est annexée à la présente partie de la présente Convention.

Art. 2.

A dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention et jusqu'à la mise en application du régime prévu dans la Partie II ci-après, les sommes payées annuellement à la Société des Phares ottomans, en vertu du contrat visé dans l'article 1er seront à la charge des Hautes Parties contractantes dans les proportions ci-après:

	Pour cent.
1. - L'Allemagne	9.5
2. - La France	7
3. - Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	61
4. - L'Italie	6
5. - Le Japon	4
6. - Les Pays-Bas	12.5

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes se réservent, chacune en ce qui la concerne, la liberté de recouvrer sur les navires marchands naviguant sous leur pavillon et profitant desdits feux, la quote-part qui leur incombe aux termes de l'art. 2.

Art. 4.

Une Commission composée des agents consulaires des Hautes Parties contractantes à Port-Said et présidée par l'agent consulaire de celle d'entre elles qui représente le plus fort tonnage bénéficiant des feux objets de la présente Convention, représentera les Hautes Parties contractantes auprès de la Société des Phares ottomans et veillera à l'exécution du contrat visé dans l'art. 1er.

ANNEXE.

Contrat.

Contrat conclu le 29 novembre 1930 entre le Board of Trade, Département du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant pour et au compte des Puissances mentionnées dans le paragraphe (*f*) ci-après, d'une part, et l'Administration générale des Phares de l'ex-Empire ottoman, 12, Rue Gaillon, à Paris (ci-après dénommée « la Société », expression qui, lorsque le texte le comporte, comprend les successeurs de ladite Société), représentée par MM. Collas et Michel, d'autre part;

a) Considérant que suivant un contrat en date du 27 avril - 9 mai 1899 conclu entre le Gouvernement ottoman et la Société, ladite Société a construit aux frais du Gouvernement ottoman et ensuite entretenu jusqu'aux événements ci-après mentionnés, pour le compte et aux frais dudit Gouvernement, certains feux sur les îles de Abou-Ail, Zébair, et Djebel-Teir, dans la mer Rouge, ainsi qu'à Moka;

b) Considérant qu'en janvier 1915 lesdites îles ont été occupées par les forces de Sa Majesté britannique et que les feux en ont été depuis lors surveillés et entretenus par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni, mais que le feu de Moka n'a pas été allumé depuis ladite occupation;

c) Considérant qu'aux termes de l'article 16 du Traité de Paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923, la Turquie a renoncé à tous ses droits et titres de quelque nature que ce soit sur les îles ci-dessus mentionnées, le sort de ces îles étant une question à régler par les Parties intéressées;

d) Considérant qu'aucun arrangement à cet égard n'est intervenu entre les Parties intéressées et qu'il est désirable dans l'intérêt de la Marine marchande d'assurer l'entretien des feux sur lesdites îles;

e) Considérant que les stipulations du contrat du 27 avril - 9 mai 1899 sont inapplicables aux conditions actuelles

et qu'il est néanmoins désirable de voir la Société continuer, dans des conditions équitables, de s'occuper des feux dans la mer Rouge;

f) Considérant qu'une Convention entre le Président de l'Empire allemand, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, a été proposée et préparée prévoyant le maintien des feux sur lesdites îles par la Société et prévoyant la contribution par les Hautes Parties contractantes aux dépenses d'entretien ainsi que la confirmation par lesdites Parties contractantes dudit contrat (le présent contrat) entre le Board of Trade et la Société pour l'entretien desdits feux par la Société en attendant que soit établi le régime définitif envisagé par ledit projet de Convention:

Il a été par les présentes convenu ce qui suit:

1. - Trois mois après que le Board of Trade lui aura signifié que la Convention est entrée en vigueur, la Société prendra possession des trois phares situés sur les iles de Abou-Ail, Zébair et Djebel-Teir, dans la mer Rouge (ci-après désignés comme « lesdits phares »), et, dès ce moment, pendant la durée du présent contrat, elle entretiendra et dirigera lesdits phares d'une manière convenable et efficace, à la satisfaction raisonnable du Board of Trade; elle se conformera à toutes observations raisonnables qui lui seraient faites par le Board of Trade quant au caractère et à l'efficacité des feux; toutefois, (*a*) cette obligation de la Société ne sera pas interprétée comme permettant d'exiger d'elle des conditions ou une efficacité plus grandes que celles existant à la date où la Société prendra possession des phares ou une dépense de renouvellement, remplacement ou réparations d'un quelconque de ces feux pendant une année quelconque dépassant Lst. 300; (*b*) le Board of Trade ne sera pas responsable au delà de Lst. 300 de tout excédent de dépenses pour renouvellement, remplacement ou réparations concernant l'un quelconque des phares pendant une année quelconque à moins que la dépense soit faite avec le consentement écrit du Board of Trade.

2. - Le présent contrat restera en vigueur, sous réserve des dispositions de la clause 6, pendant une période de cinq ans à dater du jour où la Convention sera entrée en vigueur, ou jusqu'à ce qu'un contrat soit conclu avec la Société pour l'entretien desdits phares en conformité du régime définitif envisagé par la Convention projetée ci-dessus visée, quelle que soit la période qui soit la plus courte.

3. - Le Board of Trade paiera à la Société une rémunération à raison de Lst. 11.000 par année payable mensuellement.

4. - Dans un délai de trois mois après l'expiration d'un an à partir de la date où la Société aura pris possession des phares et dans un délai de trois mois après l'expiration de chaque année suivante, la Société fournira au Board of Trade des comptes complets et détaillés montrant la dépense réelle supportée par la Société pour l'entretien et la gestion desdits phares pendant ladite année afin que des renseignements puissent être disponibles aux fins de la négociation d'un contrat permanent pour l'entretien desdits phares par la Société. Au point de vue de la présente clause, la dépense réelle supportée par la Société pour l'entretien et la gestion desdits phares comprendra une somme calculée à raison de L. 900 par an, somme qui sera considérée comme ayant été dépensée par la Société pour les charges de son administration centrale à Paris et à Constantinople et comme devant être attribuée audit entretien et à ladite gestion.

5. - Les comptes de la Société concernant lesdits phares seront contrôlés par une personne ou une firme désignée par le Board of Trade et la Société donnera au Board of Trade ou à toute personne ou firme autorisée par lui à cet égard accès à tous livres de comptes et autres documents nécessaires en vue dudit contrôle et elle paiera les frais raisonnables de ce contrôle.

6. - Si l'une quelconque des Hautes Parties contractantes visées dans le paragraphe (*f*) du préambule ci-dessus n'accepte pas le présent contrat ainsi qu'il est envisagé dans la Convention proposée ou dénonce cette Convention, ou si la Société n'exécute pas les dispositions du présent contrat, le Board of Trade pourra mettre fin au présent contrat en donnant, au moins six mois d'avance, un préavis par décret signé d'un Secrétaire ou Secrétaire adjoint du Board of Trade et remis à l'Administration centrale de la Société à Paris.

7. - La Société n'aura droit à aucune indemnité en raison de la fin apportée audit contrat.

8. - La Société étant une « Société française en nom collectif », ses successeurs seront déterminés conformément aux principes du droit français, mais à tous autres égards le présent contrat sera interprété conformément au droit anglais.

9. - (1) La Société convient par les présentes que dans la négociation du contrat permanent envisagé par ladite Convention et visé dans la clause 4, elle acceptera comme base de sa rémunération pour l'entretien et la gestion desdits phares une somme égale à la dépense de la Société pour le maintien et la gestion plus un supplément de 12 ½ pour cent desdites dépenses. Au point de vue du présent paragraphe de la présente clause, les dépenses de la Société pour l'entretien et la gestion comprendront une somme calculée à raison de Lst. 900 par an, somme qui sera considérée comme ayant été dépensée par la Société pour ses frais d'administration centrale à Paris et à Constantinople et comme devant être attribuée à l'entretien et à la gestion desdits phares:

(2) Rien dans la présente clause ne sera considéré comme fixant ou constituant ou impliquant l'acceptation par la Société d'une base de sa rémunération en ce qui concerne l'exécution de travaux d'amélioration desdits phares.

10. - Dans le cas où une contestation, un différend ou une question quelconque viendrait à un moment quelconque à s'élever entre les Parties relativement à l'interprétation des clauses 1 à 8 du présent contrat ou concernant quoi que ce soit du contenu desdites clauses ou naissant desdites clauses ou concernant les droits, responsabilités ou obligations desdites Parties en vertu d'elles, ces contestations, différends ou questions seront soumis à l'arbitrage à Londres de deux arbitres respectivement désignés par chacune des Parties, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord, à l'arbitrage d'un surarbitre désigné à la requête de l'une ou l'autre des Parties par le Président de l'Institut des Ingénieurs civils à Londres, et, sous réserve des stipulations ci-dessus, les dispositions applicables de la loi de 1889 sur l'arbitrage (« Arbitration Act » de 1889) ou tous changements, modifications ou remises en vigueur légales dudit acte tel qu'il sera alors en vigueur s'appliqueront audit arbitrage.

Fait en deux exemplaires dont les textes français et anglais feront également foi.

En foi de quoi, le Board of Trade a fait apposer son sceau officiel sur les présentes et le Président du Board of Trade ainsi que MM. Collas et Michel ont apposé leurs signatures respectives.

Fait aux jour et année ci-dessus.
Sceau officiel du Board of Trade a été apposé en présence de:

H. W. Acres
Librarian of the Board of Trade

Signé par le Right Honourable William Graham, M. P., Président du Board of Trade, en présence de:

W. B. Brown (Civil Servant)
Board of Trade

La signature sociale de MM. Collas et Michel a été apposée par M. de Vaureal en présence de:

A. J. Barry
2, Queen Anne's Gate, S. W. 1.

PARTIE II.

Etablissement d'un Régime définitif.

Art. 5.

A l'expiration de la première année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Société des Phares ottomans sera priée par la Commission prévue à l'article 4 de présenter un rapport contenant des renseignements complets sur les sommes effectivement dépensées par ladite Société pendant ladite année pour l'entretien des feux visés à l'article 1er; ce rapport proposera également le programme des travaux qu'il serait désirable d'effectuer pour améliorer lesdits feux ainsi qu'une estimation des dépenses que ces travaux nécessiteraient. Après vérification de ces renseignements, et après examen de ces propositions, de nouvelles négociations seront entreprises avec la Société des Phares ottomans à l'effet de conclure un contrat définitif assurant le maintien des feux de la mer Rouge au moyen de taxes prélevées sur les navires marchands bénéficiant de ces feux. Ces taxes devront être équitables et rester en vigueur pendant une période de cinq années.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier au Président du Board of Trade à Londres, comme représentant de la Puissance ayant actuellement le plus fort tonnage trafiquant en mer Rouge, la conduite des négociations avec la Société des Phares ottomans en vue de l'établissement du contrat définitif prévu à l'article 5, ainsi qu'en vue des modifications qu'il conviendrait d'y apporter ultérieurement conformément à l'article 9.

Dans le cas où un désaccord sur le montant des taxes à prélever sur les navires empêcherait la conclusion du contrat négocié par le Board of Trade avec la Société des Phares ottomans, la question du montant de ces taxes sera soumise à trois arbitres que le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner. La décision de ces arbitres, qui statueront, s'il y a lieu, à la majorité, sera souveraine.

Art. 7.

Sous réserve d'un arrangement qui pourrait être conclu avec la Compagnie du Canal de Suez et de tout autre arrangement spécial qui pourrait intervenir entre la Société des Phares ottomans et les Compagnies de Navigation concernant le paiement dans quelque autre lieu des taxes prévues aux articles 5 et 6, lesdites taxes seront payables à Port-Said par les navires transitant au Canal de Suez, et en ce qui concerne les navires ne passant pas par ce Canal, dans un des ports appartenant à l'une des Hautes Parties contractantes. Le contrat à conclure avec la Société des Phares ottomans, ainsi qu'il est prévu à l'article 5, devra régler le détail des conditions dans lesquelles les taxes seront ainsi payées et transmises à ladite Société.

La Compagnie du Canal de Suez sera invitée par l'obligeant intermédiaire du Gouvernement français à accepter de percevoir les droits de phares en vue de faciliter l'exécution du contrat prévu à l'article 5.

Art. 8.

La Commission prévue à l'article 4 sera chargée de surveiller l'exécution du contrat prévu à l'article 5.

Art. 9.

Si, au cours des années qui suivront la mise en application du régime prévu par l'article 5 ou la mise en application d'une modification au tarif des taxes, les Gouvernements qui représenteront au moins 75 pour cent du tonnage marchand transitant par la mer Rouge, ou inversement la Société des Phares ottomans, estiment que le tarif des taxes exige une revision, notification en sera faite, selon le cas, à ladite Société ou inversement à la Commission prévue par l'article 4, et des négociations pour la revision de ce tarif seront entamées en suivant la procédure stipulée dans l'article 6. A défaut d'arrangement, la question serait soumise à l'arbitrage prévu audit article.

Le nouveau tarif ainsi fixé, soit par arrangement, soit par décision arbitrale, restera en vigueur au moins pendant cinq ans.

Art. 10.

Les modifications qui, conformément à l'article 9, viendraient à être arrêtées entre les Hautes Parties contractantes et la Société des Phares ottomans, feront l'objet de notes échangées entre le Président du Board of Trade à Londres et le Représentant de la Société des Phares. Ces modifications entreront en application en vertu de cet échange de notes et à la date qui y aura été stipulée.

Art. 10 *a*.

Les dispositions de cette partie de la présente Convetion s'appliqueront aussi aux frais de l'installation et de l'entretien d'un système d'éclairage pour faciliter la navigation aux abords de Moka, dans le cas où le contrat définitif à conclure avec la Société des Phares prévu à l'article 5, comprendrait des dispositions pour l'établissement d'un tel système distant d'au moins six milles du dernier îlot ou rocher côtier.

PARTIE III.

Dispositions générales.

Art. 11.

Dans le cas où la Société des Phares ottomans viendrait, par application des contrats qu'elle aura conclus, à dénoncer ces contrats, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir en conférence à l'effet de conclure un nouvel accord en vue d'assurer l'entretien des feux de la mer Rouge.

Art. 12.

Le contrat à conclure avec la Société des Phares ottomans conformément à l'article 5 devra stipuler que si les Hautes

Parties contractantes estiment que la Société des Phares ottomans ne se trouve plus en état de remplir ses engagements en vertu de son contrat ou si les membres de la Commission visée à l'article 4, qui représenteront au moins 80 pour cent du tonnage marchand transitant par la mer Rouge, estiment que ladite Société manque à l'exécution des dispositions de son contrat ou que cette Société se refuse sans juste motif à procéder aux travaux d'amélioration qu'il serait nécessaire d'effectuer dans l'installation et le service des phares, notification sera adressée à ladite Société que son contrat est terminé et celui-ci prendra fin à l'expiration du délai de six mois qui suivra cette notification.

Art. 13.

Dans le cas où l'arrangement prévu à l'article 16 du Traité de Lausanne interviendrait entre les Parties intéressées, les Hautes Parties contractantes se réuniront en conférence pour décider s'il y a lieu de mettre fin à la présente Convention ou d'en modifier les termes en vue de la conformer audit arrangement.

Art. 14.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute inférence dans le fonctionnement des feux objets de la présente Convention et à prendre des dispositions législatives, administratives ou autres pour éviter que ses nationaux ne commettent des actes ou ne se livrent à des mesures préjudiciables aux intérêts ou aux propriétés de la Société des Phares ottomans concernant les feux visés à l'article 1er.

Au cas où des circonstances viendraient à se produire qui pourraient mettre en danger le fonctionnement des feux, les Hautes Parties contractantes se concerteraient sur les mesures à prendre.

Art. 15.

Les Hautes Parties contractantes inviteront les Puissances possédant une marine marchande fréquentant la mer Rouge à accéder à la présente Convention. L'accession sera effectuée par voie de déclaration adressée au Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera parvenir aux autres Hautes Parties contractantes une copie certifiée conforme.

Si l'accession d'une tierce Puissance portait sur le régime provisoire prévu à la Partie I de la présente Convention, elle aurait à participer, dans une proportion à fixer par les Hautes Parties contractantes, aux sommes payées annuellement à la Société des Phares et une réduction correspondante serait apportée au pourcentage fixé dans l'article 2.

Art. 15 *a*.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera considérée comme constituant un règlement du sort des îles ou territoires visés par l'article 16 du Traité de Lausanne ou comme préjugeant la conclusion d'un tel règlement dans l'avenir.

Art. 16.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés à Londres aussitôt que faire se pourra. Dès le dépôt des ratifications par quatre au moins des Puissances signataires, elle entrera en vigueur. Les autres Puissances qui ne ratifieraient qu'ultérieurement auront, néanmoins, à acquitter la quote-part leur incombant d'après l'article 2 dans les sommes versées à la Société depuis l'entrée en vigueur de la Convention.

La première partie de la présente Convention cessera d'être applicable aussitôt que le nouveau régime résultant de l'exécution de la Partie II pourra lui-même entrer en application, et s'il n'en pouvait être ainsi dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention entière prendrait fin, les feux qui en font l'objet cessant d'être entretenus.

Art. 17.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, celle-ci ne pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes que cinq ans après l'entrée en application de la Partie II. Cette dénonciation ne mettra fin à la présente Convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois; dès la notification de ladite dénonciation, les autres Puissances contractantes se réuniront en conférence à l'effet de procéder à tous arrangements jugés nécessaires.

Le contrat à conclure avec la Société en conformité de l'article 5 pourra stipuler telle durée dont les Parties conviendraient, mais devra prévoir que si la dénonciation de la Convention intervient pendant la durée dudit contrat celui-ci pourra prende fin en même temps que la Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Londres, le seize décembre mil neuf cent trente.

(*L. S.*) FREIHERR CONSTANTIN VON NEURATH
(*L. S.*) A. DE FLEURIAU
(*L. S.*) ARTHUR HENDERSON
(*L. S*). A. C. BORDONARO
(*L. S.*) T. MATSUDAIRA
(*L. S.*) W. F. ROËLL

(*Si omette il testo inglese*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1932, n. 141.

Trattamento da farsi nei viaggi via mare compiuti da impiegati dal Regno alle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 212;
Ritenuta la necessità di modificare il terzo punto del citato Nostro decreto relativo al trattamento nei viaggi via mare compiuti da impiegati dal Regno nelle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il terzo punto del Nostro decreto 16 febbraio 1931, n. 212, è sostituito dal seguente:
« Classe intermedia fra la 2ª comune e la 3ª comune o, qualora tale classe non vi sia, 3ª comune, al personale subalterno, al personale a contratto della 4ª categoria, nonchè ai salariati in genere ed alle persone di servizio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1932, n. 142.
Indennità di rappresentanza e di colonia all'ufficiale addetto al Comando truppe della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il Nostro decreto 12 agosto 1927, n. 1889, col quale viene fissata la indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe delle Colonie;
Ritenuta la necessità di sostituire l'articolo del citato Nostro decreto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1889, è sostituito dal seguente:
« Parimenti con decreto Reale sono fissate le indennità di colonia e di rappresentanza all'ufficiale generale o colonnello « addetto » al Comando truppe della Tripolitania e della Cirenaica, quando il comandante è lo stesso Governatore; indennità che saranno contenute nel limite massimo rispettivamente di L. 22.000 e 17.600 annue ».
La disposizione del presente decreto ha effetto dal 15 maggio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 143.
Delimitazione del confine fra i comuni di Furci Siculo e Santa Teresa di Riva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 luglio 1919, n. 1216, con cui la frazione Furci Siculo del comune di Santa Teresa di Riva venne costituita in Comune autonomo;
Veduti il progetto di delimitazione territoriale predisposto in esecuzione di detta legge dall'ufficio del Genio civile di Messina, le relative deliberazioni 18 dicembre 1929 del podestà di Furci Siculo, 25 maggio 1930 e 14 febbraio 1931 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Santa Teresa di Riva, nonchè i pareri espressi dal Rettorato provinciale di Messina in adunanza 6 dicembre 1930 e dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 1° dicembre 1931;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 19 gennaio 1932, il cui parere si intende nel presente decreto riprodotto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, in attuazione della legge 20 luglio 1919, n. 1216, è delimitato in conformità della pianta planimetrica firmata in data 27 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1932, n. 144.
Revisione della sovvenzione di esercizio e costruzione della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la prosecuzione dell'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva, concessa alla Società anonima ferrovia Rovereto-Riva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo, 14 gennaio 1932-X, alla convenzione 24 febbraio 1928, stipulato fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società anonima ferrovia Rovereto-Riva, per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la costruzione e l'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva.

Art. 2.

La spesa relativa all'aumento della detta sovvenzione in L. 97.452,69 annue viene autorizzata in eccedenza del limite di L. 3.000.000 stabilito dall'art. 2 della legge 1° giugno 1931, n. 664, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1931-1932.

Il pagamento delle quote già maturate, e di quelle che verranno a scadere entro il 30 giugno 1932, farà carico ai fondi stanziati sul cap. 59 del suddetto stato di previsione, mentre al pagamento delle quote riferentisi agli esercizi successivi si provvederà a carico dei corrispondenti capitoli.

Art. 3.

Lo stanziamento del cap. 62 « sovvenzioni alle tramvie extraurbane ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per il corrente esercizio finanziario, è diminuito di L. 300.000, restando in pari tempo aumentato di eguale somma lo stanziamento del cap. 59 « sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 145.
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Casalmaggiore.

N. 145. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Casalmaggiore, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 12 marzo 1931, n. 257.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1932.
Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ancona;

Visto l'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Ancona;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di secondo elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine l'Amministrazione provinciale di Ancona potrà presentare le sue osservazioni;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Ancona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	Rio delle Grotte	Fiume Esino	Fabriano	Per tutto il suo corso.

Annotazioni. — Nel corso di acqua è inclusa una sorgente perenne sgorgante in destra, presso l'alveo, a quota 413 s. m. e a circa m. 840 a monte dello sbocco sul fiume Esino.

Roma, 29 febbraio 1932 - Anno X

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*:
DI CROLLALANZA.

(2289)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-26 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Andrea di Andrea e di Ferletic Giovanna, nato a Merna il 13 settembre 1883 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(627)

N. 50-28 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Antonio di Antonio e di Ferletic Caterina, nato a Merna il 14 gennaio 1868 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Giovanna di Michele Nemec, nata a Merna il 19 marzo 1884, moglie;
Marusic Angela, nata a Merna il 26 giugno 1897, figlia;
Marusic Antonio, nato a Merna il 15 giugno 1908, figlio;
Marusic Gabriella, nata a Merna il 9 febbraio 1911, figlia;
Marusic Maria, nata in Jugoslavia il 13 giugno 1913, figlia;
Marusic Cirilla, nata a Merna l'8 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(629)

N. 50-29 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Marusic Maria di Giuseppe e di Pahor Caterina, nata a Opacchiasella il 24 agosto 1889 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(630)

N. 50-30 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giuseppe di Giuseppe e di Pahor Caterina, nato a Opacchiasella il 25 novembre 1917 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Maria di Giuseppe Jelen, nata a Opacchiasella il 23 agosto 1886, moglie;
Marusic Rosalia, nata a Opacchiasella il 13 febbraio 1911, figlia;
Marusic Agostino, nato a Opacchiasella il 13 giugno 1913, figlio;
Marusic Luigi, nato a Rupa il 3 novembre 1919, figlio;
Marusic Maria, nata a Rupa il 12 settembre 1925, figlia;
Marusic Angela, nata a Rupa il 27 marzo 1929, figlia;
Marusic Giuseppe, nato a Rupa il 20 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

el succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(631)

N. 50-31 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marussic Filippo di Giacomo e di Blazic Maria, nato a Loquizza (Opacchiasella) il 25 luglio 1900 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Maria di Francesco Gorkic, nata a Vertoiba il 27 luglio 1904, moglie;
Marusic Miroslava, nata a Merna il 27 settembre 1925, figlia;
Marusic Oscar, nato a Merna il 26 novembre 1926, figlio;
Marusic Giuseppina, nata a Savogna il 2 febbraio 1928, figlia;
Marusic Mario, nato a Savogna il 17 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(632)

N. 50-33 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Leopoldo di Andrea e di Batistic Teresa, nato a Gabria (Merna) il 25 luglio 1888 e residente a Gabria (Merna), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Rosalia di Giuseppe Grilj, nata a Merna, il 5 giugno 1896, moglie;
Marusic Guglielmo, nato a Gabria il 23 agosto 1921, figlio;
Marusic Gabriella, nata a Gabria il 23 settembre 1925, figlia;
Marusic Sofia, nata a Gabria il 16 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(633)

N. 50-34 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Casimiro di Andrea e di Ferletic Giovanna, nato a Merna il 3 marzo 1886 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Caterina di Luigi Zigon, nata a Merna il 9 maggio 1886, moglie;
Marusic Volbenca, nata a Merna il 16 agosto 1910, figlia;
Marusic Casimiro, nato in Jugoslavia il 9 marzo 1920, figlio;
Marusic Dussano, nato a Merna il 21 luglio 1924, figlio;
Marusic Antonio, nato a Merna il 13 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(634)

N. 50-35 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giacomo fu Andrea e di Lakovic Anna, nato a Opacchiasella il 24 luglio 1845 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(635)

N. 50-36 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Andrea di Giuseppe e di Pahor Giuseppina, nato a Opacchiasella il 27 marzo 1886 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Giuseppina di Giuseppe Vizintin, nata a Peci il 16 marzo 1889, moglie;
Marusic Oscar, nato a Peci il 29 aprile 1929, figlio;
Marusic Albina, nata a Peci il 2 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(636)

N. 50-37 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Francesco fu Andrea e di Blazic Maria, nato a Loquizza il 18 agosto 1873 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Bogomiro, nato a Loquiza il 9 aprile 1913, figlio;
Marusic Amalia, nata in Jugoslavia il 4 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(637)

N. 50-38 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig. Marusic Giuseppina in Bastiani fu Filippo e di Blasic Maria, nata a Opacchiasella il 6 aprile 1897 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(638)

N. 50-39 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Francesco di Francesco e di Blazic Amalia, nato a Loquizza il 10 marzo 1898 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Matilde di Giovanni Princic, nata a Cerò di Sopra il 22 aprile 1902, moglie;

Marusic Bruno, nato a Gabria il 28 ottobre 1925, figlio;

Marusic Raimonda, nata a Gabria il 2 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(639)

N. 50-40 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig. Marusic ved. Amalia fu Giuseppe Semolic e fu Peric Anna, nata a Opacchiasella il 15 febbraio 1872 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma istaliana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Angela fu Pietro, nata a Opacchiasella il 7 maggio 1910, figlia;

Marusic ved. Luigia fu Francesco Blazic, nata a Opacchiasella il 19 marzo 1909, nuora;

Marusic Romano Silvano fu Luigi, nato a Opacchiasella il 12 febbraio 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(640)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 marzo 1932-X, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, per il detto esercizio finanziario, e la convalidazione dei decreti Reali 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(2333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia ed il Venezuela.

In data 4 marzo 1932-X, si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche tra l'Italia ed il Venezuela del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale italo-venezuelano, sottoscritto in Caracas il 23 agosto 1930.

(2334)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite
del 10 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.06	Oro	371.62
Svizzera	373.40	Belgrado	34.02
Londra	71.376	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.78	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.75	Norvegia	3.90
Belgio	2.69	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.605	Svezia	3.94
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.12	Danimarca	3.90
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.40
Peso Argentino (Oro)	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino (Carta)	4.90	Rendita 3 % lordo	46.20
New York	19.26	Consolidato 5 %	82.70
Dollaro Canadese	17.29	Obblig. Venezie 3,50%	83.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	367950	Gandolfo Teresa fu Tomaso, vedova di Schivo Marcello fu Giuseppe, domic. in Alassio (Genova) . . . . L.	115 —
»	367951 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Gandolfo Teresa fu Tomaso, ved. ecc., come la precedente . . . . » per la proprietà: Nattero Rosa fu Tomaso, moglie di Nattero Antonio di Francesco, domic. in Alassio (Genova).	185 —
»	75097	Stassi Rosina di Pietro in Di Giuseppe Antonino di Santo, domic. in New York . . . . »	100 —
»	337907	Walter Emilia di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Como . . . . »	500 —
»	18210 Polizza combattenti	Colombo Giovanni di Daniele, domic. in Torre Boldone (Bergamo) . . . . »	20 —
3,50 %	712292 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cintorino Leonardo di Pietro, domic. in Cinisi (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: ai coniugi Cintorino Caterina fu Antonio e Cusumano Nunzio fu Giuseppe, domic. in Palermo.	500,50
Cons. 5 %	197999	Esposito Giuseppina fu Pietro in Pagliaro Crispino, domic. in New York . . . . »	500 —
4,50 %	24667	Congregazione di carità di Vobarno (Brescia) . . . . . »	18 —
Cons. 5 %	4213 Polizza combattenti	Nappi Pasquale di Alfonso, domic. in Scafati (Salerno) . . »	20 —
»	230316 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Sivori Anna fu Gio. Batta, ved. di Ferrero Rinaldo, domic. in Sampierdarena . . . . » per la proprietà: Ferrero Maria-Teresa vulgo Iole fu Rinaldo, moglie di Fossati Cesare fu Pietro, domic. in Genova.	2.000 —
3,50 %	537838 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Glisenti Bortolo fu Angelo, domic. in Milano . » per l'usufrutto: Allegri Elisa fu Stefano, nubile, domic. in Firenze.	245 —
»	593177 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia di Zaverio, nubile, domic. in Casale (Alessandria) . . . . » per l'usufrutto: Carrozzi Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Zaverio.	672 —
Cons. 5 %	457017 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bolognini Erminia del fu Zaverio, moglie di De Alessandri Camillo, domic. in Agliè Canavese (Torino) . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1.000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	117163 Certificati di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Figli nascituri legittimi di Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Amerigo Fernando di Luigi, domic. in Roma e la rendita stessa in mancanza di figli legittimi alla morte di questo, apparterrà per intero alla signora Leonardi Ida fu Achille vedova Ovidi Ulisse salvo che il predetto Amerigo Fernando di Luigi lasciasse moglie legittima alla quale spetterà un solo terzo di detta rendita.	445 —
»	285083 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: R. Università di Pavia per il lascito del professor Eteocle Lorini . . . . » per l'usufrutto: Londero Linda di Giacomo, nubile, domic. in Milano.	4.450 —
3,50 %	689619 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oliva Alessandro, Giuseppina, nubile, Vittoria, nubile, e Rosa, Lucia, Martino ed Itala di Alessandro, gli ultimi quattro minori sotto la p. p. del padre, legatari indivisi in parte uguali di Morasso Ignazio fu Luigi-Alessandro, domic. il primo in Firenze, gli altri in Torino . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Oliva Alessandro fu Giuseppe e Ricciardi Serafina fu Secondo, domic. in Torino.	311,50
»	716945	Crovo Assunta-Margherita di Stefano, moglie di Rovegno Carlo di Antonio, domic. in Tribogna (Genova) - vincolata . . »	84 —
Cons. 5 %	194851	Genna Erminia di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marsala (Trapani) . . . . »	95 —

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 4880 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Rigoli Pilade fu Michele, domic. in Montelupo (Firenze) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 835 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Gracci Vincenzo fu Giuseppe, domic. in San Martino di Empoli (Firenze) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 21752 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Fabbri Giuseppe fu Antonio, domic. in Forlì — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 8333 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Danza Antonio fu Vito, domic. in Sant'Agata di Puglia (Foggia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 1378 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Rigoli Anna di Dante, domic. in Empoli (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 8854 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Letizia Giovanni fu Luigi, domic. in San Nicola La Strada (Napoli) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 35106 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Società Anonima I.S.I.A (Industria Seta Italo-Americana) di Bologna — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 3375 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Castellacci Foscolo di Lorenzo, domic. in Pagnana (Firenze) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 38580 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Cresci Giuseppe fu Luigi, domic. in San Piero a Sieve (Firenze) — Capitale: L. 600

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 25247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Cavallacci Riccardo fu Emilio, domic. in Firenze — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 2247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Filoni Salvatore fu Carmine, domic. in Nardò (Lecce) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 2977 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Paoletti Silvio « quondam » Orlando — Capitale: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 31883 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Danti Raffaello fu Luigi, domic. in Ugnano di « Casellina e Torri » (Firenze) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 3536 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Zanzi Evangelina fu Luigi, domic. in Varese — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 6415 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Florio Gaetano fu Antonio, domic. in Pescara Riviera — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 3890 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) — Capitale: L. 1100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7485)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 150 posti di volontario cancelliere o segretario negli uffici giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 454;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Visto il R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 777;
Poichè attualmente nel ruolo del gruppo *B* del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono vacanti 150 posti;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a 150 posti di volontario cancelliere o segretario negli uffici giudiziari del Regno.

Art. 2.

Gli aspiranti non più tardi del 1° maggio p. v. dovranno presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, durante l'orario di ufficio, la domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 5, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto con l'esatta indicazione del domicilio e residenza.

Art. 3.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;
d) certificato medico di sana costituzione fisica;
e) ritratto in fotografia formato visita con la firma dell'aspirante;
f) certificato generale del casellario giudiziale;
g) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (Sezione ragioneria, commercio o agrimensura), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del decreto di bando di concorso.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *f*), debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale competente; quello indicato alla lettera *c*) deve essere legalizzato dal Prefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato nella lettera *e*) deve essere vidimata da un notaio e legalizzata dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale di Roma e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche queste debbono essere esattamente specificate nel certificato di cui alla lettera *d*) il quale deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente;

h) i documenti comprovanti, se del caso, che il ricorrente;
1° sia insignito di medaglie al valor militare;
2° sia mutilato o invalido di guerra, o per la causa nazionale, ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale ascritto alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2 ovvero alla 9ª e 10ª categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;
4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale;
6° abbia prestato servizio militare come combattente;
7° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopracennati numeri 1 a 7 debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati allegati all'istanza di ammissione al concorso. Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, che non si presenti o si rifiuti di sottoporsi dalla visita è escluso dal concorso.

Art. 4.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati all'art. 3 nelle lettere *b*), *c*), e *f*) salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti i quali non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superato i 25.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 30.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale ed i decorati al valore militare, saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 39.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguiti i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente nei giorni 20 e 21 luglio p. v. e consisterà:

1° in una prova scritta che avrà luogo nei suddetti giorni, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice

Art. 8.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni): e, in mancanza, gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro: Rocco.

(2328)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sei posti di console di 1ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929-VII;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;

Determina:

Art. 1.

È aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami a sei posti di console di 1ª classe (grado 6°).

Art. 2

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro 20 giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.

I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento, e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.

Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.

Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.

Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema, e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.

Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro: Grandi.

(2329)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.